



ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 73 DEL 20/11/2025
SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: ORDINANZA INTERVENTO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2025-2026

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107, commi 2 e 3, lettera i) del D.Lgs 18/09/2000, n.267;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- il D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- l'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 13/07/2015 n.43 e successiva modifica del 17.10.2022, n. 45, efficace ai sensi di legge;
- l'art. 2.1 del Contratto per la gestione del servizio di igiene ambientale del 16.06.2016 Rep. n. 8390, stipulato tra il Comune di Gallarate e la società Aemme Linea Ambiente s.r.l. (A.L.A. srl) con sede in Magenta (MI) Via Crivelli n.39, relativamente al servizio di sgombero neve e disgelo delle strade;
- l'art. 8, lettera d) del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, efficace ai sensi di legge;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Premesso che:

- l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per gli utenti di ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

Considerato che:

- si rende necessario evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;

Ritenuto:

- opportuno adottare i relativi provvedimenti per la sicurezza della viabilità cittadina;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari o chiunque altro conduca stabili fronteggianti marciapiedi:

- 1) che gli stessi debbano tenere libero il marciapiede antistante la loro proprietà da cumuli di neve o, quando non esistesse il marciapiede, uno spazio della larghezza di m. 1.50 dal muro dello stabile; la neve rimossa non dovrà invadere la carreggiata e ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
- 2) che in caso di formazione di lastre di ghiaccio, i soggetti suddetti provvedano allo spargimento, sui marciapiedi di loro pertinenza, di materiale antisdrucchiolo (es. decongelanti, sale, sabbia, ecc.) e a tenere sgombre le bocche di scarico e le caditoie stradali antistanti la loro proprietà;
- 3) che, ove esistesse pericolo di caduta delle masse nevose dalla falda del tetto, i proprietari degli stabili debbano provvedere a delimitare con opportuna segnaletica la zona di pericolo;

IL TUTTO CON L'AVVERTENZA CHE:

- I proprietari e conducenti dei veicoli in sosta sulla carreggiata stradale, anche nelle località ove la sosta è consentita, provvedano a liberare gli spazi in modo tale da non ostacolare le operazioni di pulizia delle strade mediante mezzi sgombraneve;
- Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da €. 25,00 (venticinque/00) ad €. 500,00 (cinquecento/00) per la cui applicazione si osserveranno le norme contenute nella Legge n. 689/1981;
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni come sopra.

CT/GB/intervento neve_2025.2026

Gallarate, 20/11/2025

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)